

REGOLAMENTO
"ACCERTAMENTO
CON
ADESIONE"

Approvato con deliberazione di
Consiglio Comunale n. 150 del 21/12/1998

INDICE

Art. 1 – Introduzione dell’istituto dell’accertamento con adesione

Art. 2 – Ambito di applicazione

Art. 3 – Attivazione del procedimento per la definizione

Art. 4 – Procedimento ad iniziativa dell’ufficio

Art. 5 – Procedimento ad iniziativa del contribuente

Art. 6 – Invito a comparire per definire l’accertamento

Art. 7 – Atto di accertamento con adesione

Art. 8 – Perfezionamento della definizione

Art. 9 – Effetti della definizione

Art. 10 – Riduzione della sanzione

Art. 11 – Decorrenza e validità

Art. 1

Introduzione dell'istituto dell'accertamento con adesione

1. Il Comune per instaurare un migliore rapporto con i contribuenti improntato a principi di collaborazione e trasparenza e quale elemento di prevenzione e di contenimento del contenzioso, introduce nel proprio ordinamento l'istituto dell'accertamento con adesione per le proprie entrate tributarie.
2. L'accertamento può essere definito con adesione del contribuente sulla base dei criteri dettati dal D.lgs 19/6/97, n. 218 e secondo le disposizioni seguenti.

Art. 2

Ambito di applicazione

1. La definizione in contraddittorio con il contribuente è limitata agli accertamenti e non si estende agli atti di mera liquidazione dei tributi conseguente all'attività di controllo formale delle dichiarazioni.
2. L'accertamento può essere definito anche con l'adesione di un solo degli obbligati. La definizione chiesta ed ottenuta da uno degli obbligati, comportando il soddisfacimento dell'obbligo tributario, estingue la relativa obbligazione nei confronti di tutti i coobbligati.
3. Il ricorso all'accertamento con adesione presuppone la presenza di materia concordabile e quindi di elementi suscettibili di apprezzamento valutativo per cui esulano dal campo applicativo dell'istituto le questioni cosiddette "di diritto" e tutte le fattispecie nelle quali l'obbligazione tributaria è determinabile sulla base di elementi certi.
4. In sede di contraddittorio l'ufficio deve compiere una attenta valutazione del rapporto costo-benefici della operazione tenendo conto della fondatezza degli elementi posti a base dell'accertamento nonché degli oneri e del rischio di soccombenza di un eventuale ricorso.
5. In ogni caso resta fermo il potere-dovere dell'ufficio di rimuovere nell'esercizio dell'autotutela gli atti di accertamento rivelatisi infondati o illegittimi.

Art. 3

Attivazione del procedimento per la definizione

1. Il procedimento per la definizione può essere attivato:
 - a) cura dell'ufficio, prima della notifica dell'avviso di accertamento;
 - b) su istanza del contribuente, subordinatamente all'avvenuta notifica dell'avviso di accertamento.

Art. 4

Procedimento ad iniziativa dell'ufficio

1. L'ufficio in presenza di situazioni che rendono opportuna l'instaurazione del contraddittorio con il contribuente ad accertamento formato ma prima della notifica dell'avviso di accertamento, invia al contribuente stesso un invito a comparire, da comunicare con lettera raccomandata o mediante notifica, con l'indicazione della fattispecie tributaria suscettibile di accertamento nonché del giorno e del luogo della comparizione per definire l'accertamento con adesione.

2. Le richieste di chiarimenti, gli inviti a esibire o trasmettere atti e documenti, l'invio di questionari per acquisire dati e notizie di carattere specifico ecc., che il comune, ai fini dell'esercizio dell'attività di liquidazione e accertamento, può rivolgere ai contribuenti non costituiscono invito ai sensi del precedente comma per l'eventuale definizione dell'accertamento con adesione.
3. La partecipazione del contribuente al procedimento, nonostante l'invito, non è obbligatoria e la mancata risposta all'invito stesso non è sanzionabile così come l'attivazione del procedimento da parte dell'ufficio non riveste carattere di obbligatorietà.
4. La mancata attivazione del procedimento da parte dell'ufficio lascia aperta al contribuente la possibilità di agire di sua iniziativa a seguito della notifica dell'avviso di accertamento, qualora riscontri nello stesso aspetti che possano portare ad un ridimensionamento della pretesa tributaria del comune.

Art. 5

Procedimento ad iniziativa del contribuente

1. Il contribuente al quale sia stato notificato avviso di accertamento, non preceduto dall'invito di cui all'art. 4, può formulare, anteriormente all'impugnazione dell'atto innanzi alla Commissione Tributaria Provinciale, istanza in carta libera di accertamento con adesione indicando il proprio recapito anche telefonico.
2. L'impugnazione dell'avviso di accertamento comporta la rinuncia all'istanza di definizione.
3. La presentazione dell'istanza produce l'effetto di sospendere per un periodo di 90 giorni dalla data di presentazione dell'istanza sia i termini per l'impugnazione sia quelli di pagamento del tributo.
4. Entro 15 giorni dalla ricezione dell'istanza di definizione, l'ufficio anche telefonicamente o telepaticamente, formula l'invito a comparire.

Art. 6

Invito a comparire per definire l'accertamento

1. La mancata comparizione del contribuente nel giorno indicato con l'invito, comporta rinuncia alla definizione dell'accertamento con adesione.
2. Eventuali, motivate richieste di differimento avanzate dal contribuente in ordine alla data di comparizione indicata nell'invito, saranno prese in considerazione solo se avanzate entro tale data.
3. Delle operazioni compiute, delle comunicazioni effettuate, dell'eventuale mancata comparizione dell'interessato e dell'esito negativo del concordato, viene dato atto in succinto verbale da parte del Funzionario incaricato del procedimento.

Art. 7

Atto di accertamento con adesione

1. A seguito del contraddittorio, ove l'accertamento venga concordato con il contribuente, l'ufficio redige in duplice esemplare atto di accertamento con adesione che va sottoscritto dal contribuente (o da suo procuratore generale o speciale) e dal Responsabile del tributo.

2. Nell'atto di definizione vanno indicati gli elementi e la motivazione su cui la definizione si fonda, anche con richiamo alla documentazione in atti, nonché la liquidazione della maggiori spese, interessi e sanzioni dovute in dipendenza della definizione.

Art. 8

Perfezionamento della definizione

1. La definizione si perfeziona con il versamento, entro 20 giorni dalla redazione dell'atto di accertamento con adesione, delle somme dovute con le modalità indicate nell'atto stesso.
2. Entro 10 giorni dal suddetto versamento il contribuente fa pervenire all'ufficio la quietanza dell'avvenuto pagamento. L'ufficio, a seguito del ricevimento della quietanza, rilascia al contribuente copia dell'atto di accertamento con adesione destinato al contributo stesso.
Il mancato pagamento rende pagamento rende efficace, a far tempo dal termine ultimo per il versamento, l'avviso di accertamento notificato, ovvero la richiesta di chiarimenti, dati od elementi relativi alla propria posizione contributiva o la compilazione di un questionario.
3. Relativamente alla Tassa smaltimento rifiuti solidi urbani (D.lgs 507/1993 e successive modificazioni) l'ufficio provvede ad iscrivere a ruolo gli importi (tributo, sanzione pecuniaria ed interessi) risultanti dall'atto di accertamento con adesione e la definizione si considera così perfezionata.
4. E' ammesso, a richiesta del contribuente, il pagamento in forma rateale quando la somma dovuta supera i cinque milioni di lire per un massimo di 4 rate trimestrali.
Sulle rate successive sono dovuti gli interessi al saggio legale su base giornaliera a partire dal giorno di pagamento della prima rata. In caso di mancato versamento, le somme relative alle rate successive sono rimosse coattivamente con le modalità previste dalla legge ovvero dal regolamento comunale per la gestione del tributo.
5. Qualora le somme rateizzate superino l'importo di L. 100.000.000 dovrà essere prestata adeguata garanzia fideiussoria.
6. Il responsabile del tributo è competente all'esame dell'istanza e qualora non ricorrano gravi ragioni da motivare, l'istanza è accolta.

Art. 9

Effetti della definizione

1. Il perfezionamento, dell'atto di adesione comporta la definizione del rapporto tributario che ha formato oggetto del procedimento. L'accertamento definito con adesione non è pertanto soggetto ad imputazione, non è integrabile o modificabile da parte dell'ufficio.
2. L'intervenuta definizione non esclude peraltro la possibilità per l'ufficio di procedere ad accertamenti integrativi nel caso che la definizione riguardi accertamenti parziali e nel caso di sopravvenuta conoscenza di nuova materia imponibile sconosciuta alla data del precedente accertamento e non rilevabile né dal contenuto della dichiarazione, né dagli atti in possesso alla data medesima.
3. Qualora l'adesione sia conseguente alla notifica dell'avviso di accertamento, questa perde efficacia dal momento del perfezionamento alla definizione.

Art. 10
Riduzione della sanzione

1. A seguito della definizione, le sanzioni per le violazioni che hanno dato luogo all'accertamento si applicano nella misura prevista negli appositi regolamenti.
2. Di detta possibilità di riduzione viene reso edotto il contribuente apponendo la relativa avvertenza in calce agli avvisi di accertamento.

Art. 11
Decorrenza e validità

1. Il presente regolamento entra in vigore dal 1/1/1999.
2. E' abrogata ogni altra norma non compatibile con le disposizioni del presente regolamento.
3. Per quanto non espressamente previsto, si rinvia al D.lgs 19/6/1997, n. 218.